



COMUNE di
FIANO ROMANO
Città Metropolitana
di Roma Capitale

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 34

In data: 29.06.2021

OGGETTO:
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2021

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventinove** del mese di **giugno** alle ore **12.18**, **IN SECONDO APPELLO (primo appello ore 9.39)**, nella sala delle adunanze consiliari, in prima convocazione straordinaria, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dallo Statuto e dal Regolamento Comunale, sono stati oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Al secondo appello risultano:

1 - FERILLI OTTORINO	Presente	10 - SIMONETTA CIOTTI	Assente
2 - SANTONASTASO DAVIDE	Assente	11 - GIANNOTTI ANTONIO	Presente
3 - SANTARELLI NICOLA	Presente	12 - LAURA API	Presente
4 - MASUCCI FATIMA	Presente	13 - MONTIROLI FRANCESCO	Presente
5 - DI GIORGI ALESSIO	Assente	14 - D'ANGELANTONIO FABIO	Assente
6 - IANNUCCELLI VITTORIA	Presente	15 - MAZZULLA VINCENZO	Assente
7 - MATTEI ELENO	Presente	16 - GENTILE ANNAMARIA	Presente
8 - GIANFELICE MATTIA	Presente	17 - SORRENTO LEILA	Presente
9 - GIACOMINI FRANCA	Presente		

Totale presenti 12

Totale assenti 5

Assiste il Vice Segretario Comunale . **DOTT. VITO DIONISI** il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra **SORRENTO LEILA**, in qualità di vicepresidente del consiglio comunale, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'ordine del giorno del Consiglio Comunale.

Dopo la sospensione del Consiglio Comunale alle ore 10.28, richiesto dal Capogruppo di maggioranza Franca Giacomini per partecipare alla cerimonia funebre di Corrado Ferilli, ex amministratore del Comune di Fiano Romano, **il consiglio comunale riprende alle ore 12.18**

Il Consiglio Comunale passa alla trattazione del 9° punto all'o.d.g relativo alla proposta di deliberazione n. **376 del 18/06/2021, di seguito riportata**, relativa all'approvazione **“delle Tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) – anno2021”**.

Illustra il punto l' assessore al Bilancio Vittoria Iannuccelli (intervento riportato nell'allegato 2)

L'ASSESSORE AL BILANCIO

VISTO che :

- l'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- il comma 738 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 ha abolito dal 2020 la IUC (imposta unica comunale) ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI);
- i commi 641 e seguenti del citato art. 1 della Legge 147/2013, disciplinano la TARI;

CONSIDERATO che con riferimento alle tariffe TARI per l'anno 2021, ai sensi dell'art.1 comma 683 della L.147/13, il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale;

TENUTO CONTO che la L. 17 luglio 2020, n. 77 che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), contenente “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, al comma 3-bis dell'art.106 prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 31 gennaio 2021 anziché nel termine ordinario del 31 dicembre;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 13 gennaio 2021 adottato d'intesa con il ministero dell'Economia e delle Finanze e con il parere favorevole della conferenza Stato-città e autonomie locali con la quale veniva ulteriormente differito dal 31 gennaio al 31 marzo il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali;

VISTO il Decreto sostegni approvato nel Consiglio dei Ministri n. 8 del 19 marzo 2021 che all'art. 29 ha ulteriormente differito dal 31 marzo al 30 aprile il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023 da parte degli Enti Locali;

VISTO il D.L. 30 aprile n. 56 del 30/04/2021 pubblicato nella gazzetta ufficiale serie generale n. 103 del 30/04/2021 che all'art. 3 ha ulteriormente differito dal 30 aprile al 31 maggio il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023 da parte degli Enti Locali;

CONSIDERATO che:

- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 ha assegnato all'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambienti (ARERA) precise funzioni di regolazione e controllo in materia di "predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio del "chi inquina paga";

- ARERA, con deliberazione n. 443/2019 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018/2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti da applicarsi dall'1 gennaio 2020;

DATO ATTO che la deliberazione n. 443/2019 di ARERA definisce la procedura di approvazione del piano economico finanziario (PEF) come segue:

-il soggetto gestore predispone il Piano Economico Finanziario (PEF) e lo trasmette all'ente territorialmente competente per la sua validazione;

-tale ente, effettua la procedura di validazione, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere ad ARERA il PEF e i corrispettivi del servizio;

-ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e approva o propone modifiche;

PRESO ATTO che con la Delibera 493/2020/R/rif del 24 Novembre 2020 l'ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021;

PRESO ATTO che il provvedimento reca aggiornamenti al Metodo Tariffario Rifiuti con particolare riferimento all'adeguamento dei valori monetari sulla base di quanto già previsto dalla deliberazione 443/2019/R/rif, nonché all'estensione al 2021 di talune delle facoltà introdotte dall'Autorità con deliberazione 238/2020/R/RIF per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Preso atto che, in considerazione dell'evoluzione normativa intervenuta, che peraltro è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio "pay as you through" e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

EVIDENZIATO che, per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

VERIFICATO che il successivo comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e "nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti" di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

PRESO ATTO che, in adesione al metodo alternativo suddetto, “le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”.

VISTO, altresì, l’art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i., che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652;

CONSIDERATO che, per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

RILEVATO che, ai fini della semplificazione introdotta ai fini del calcolo delle tariffe TARI, è possibile adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato 1, del suddetto D.R.P. n.158/1999 con valori inferiori ai minimi, o superiori ai massimi ivi indicati fino al 50 per cento, ex-lege, ossia senza specifiche motivazioni;

PRESO ATTO che è possibile semplificare ulteriormente i calcoli delle tariffe TARI tralasciando di considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato1, riferiti alle utenze domestiche ;

DATO ATTO che, considerando l’evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l’approvazione delle tariffe per l’anno 2021;

PRESO ATTO, altresì, dell’ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute alla pandemia generata da COVID-19;

CONSIDERATO CHE L’art. 30, comma 5, del D.L. 22 marzo 2021, n.41, convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n.69, (c.d. *Decreto Sostegni*), limitatamente all’anno 2021, in deroga all’art. 1, comma 169, della legge 27dicembre 2006, n. 296 e all’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha previsto che i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il **30 giugno 2021**.

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI saranno pubblicate mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale secondo i termini di legge ;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale N.3 del 02/04/2021 con la quale venivano approvate in via provvisoria le tariffe della tassa sui rifiuti da applicare per l’anno 2021 confermando le tariffe dell’anno 2020 ;

DATO ATTO che le stesse rimanevano in vigore fino all’approvazione del nuovo piano finanziario e delle nuove tariffe costituite secondo la metodologia ARERA con effettuazione di eventuali conguagli a partire dal prossimo anno

VISTO il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti approvato con delibera di consiglio comunale in data odierna;

VISTO altresì il Piano Finanziario del servizio della gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021 approvato con deliberazione di consiglio comunale in data odierna;

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2021;

RICHIAMATI l'art. 107, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, che, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo; ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

Visto il parere del revisore dei conti che allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) **Di approvare** per i motivi in premessa citati, le tariffe per l'anno 2021, secondo **l'allegato 1)** alla presente deliberazione per formarne parte integrale e sostanziale;
- 2) **DI DARE ATTO** che eventuali conguagli rispetto alle tariffe approvate con delibera di Consiglio Comunale n.3 del 02/04/2021 saranno effettuati a partire dal prossimo anno;
- 3) **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione sarà trasmessa per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

PROPONE DI DELIBERARE

Ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Tenuto conto delle relazioni e gli interventi come riportati nel resoconto stenografico della seduta di consiglio comunale del 29/06/2021 reso disponibile ad opera della società incaricata (**Allegato 2**);

Non essendoci ulteriori interventi né proposte di modifiche o rettifiche;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto dell'esposizione della proposta fatta dall'Assessore Vittoria Iannuccelli;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e finanziaria emessi dai Responsabili dei servizi interessati ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/2000, che gli hanno sottoscritti con firma digitale ed allegati al presente provvedimento

Con votazione che dà il seguente risultato:

Presenti 12 Assenti 5 (Di Giorgi, Santonastaso, Ciotti, D'Angelantonio, Mazzulla)

Favorevoli all'unanimità

DELIBERA

- 1) **Di approvare** per i motivi in premessa citati, le tariffe per l'anno 2021, secondo **l'allegato 1)** alla presente deliberazione per formarne parte integrale e sostanziale;
- 2) **DI DARE ATTO** che eventuali conguagli rispetto alle tariffe approvate con delibera di Consiglio Comunale n.3 del 02/04/2021 saranno effettuati a partire dal prossimo anno;
- 3) **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione sarà trasmessa per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.
- 4) Di dare atto che il presente provvedimento sarà presente all'albo pretorio online e sul sito comunale nella sezione Amministrazione Trasparente - Provvedimenti organi di indirizzo politico - Provvedimenti;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa, altresì, l'urgenza di provvedere con votazione che dà il seguente risultato:

Presenti 12 Assenti 5 (Di Giorgi, Santonastaso, Ciotti, D'Angelantonio, Mazzulla)

Favorevoli all'unanimità

DELIBERA

Ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.



COMUNE DI FIANO ROMANO



PIANO TARIFFARIO TARI ANNO 2021

1. Cenni su normativa Tari

La Tari è il tributo locale istituito dall'art 1 commi dal 639 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i. per la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale.

A decorrere dal 1° gennaio 2014, la Tari è subentrata alla TARES.

Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

Il comma 651 così recita: "Il Comune, nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158", e si conferma la stesura di un Piano Finanziario conforme a quanto già normato con D.P.R. 158/1999.

L'art 1 del D.P.R. n.158 del 1999 riporta: "E' approvato il metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani". La tariffa di riferimento rappresenta, come poi specifica l'art. 2 del D.P.R. n. 158 del 1999, "l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali" (comma 1), in modo da "coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani" (comma 2).

Il metodo, pertanto, è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni per determinare, da un lato, i costi del servizio di gestione e, dall'altro, l'intera struttura tariffaria applicabile alle varie categorie di utenza (cfr. anche art. 3, comma 1, D.P.R. n. 158 del 1999), in maniera tale che il gettito che ne deriva copra tutti i costi del servizio.

2. **Analisi dei costi relativi alla redazione del Piano economico finanziario**

L'Autorità di regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha approvato la deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019, con cui ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), da applicarsi dal 1° Gennaio 2020.

L'Autorità opera in forza della disposizione generale di cui all'art. 1 comma 1 della Legge 481/95 ma successivamente, una delega più specifica è stata attribuita all'ARERA dall'art. 1, comma 527 della L. 205/2017, che le ha assegnato precise funzioni di regolazione e controllo, in particolare in materia di "predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio del "chi inquina paga".

Il totale delle entrate tariffarie di riferimento (TARI 2021) è dato dalla somma delle entrate a copertura dei costi fissi e dei costi variabili riconosciuto dall'Autorità in continuità con il d.P.R. n. 158/99 e determinato secondo criteri di efficienza, nonché di trasparenza e omogeneità, procedendo ad una riclassificazione degli oneri riconducibili alle singole attività del ciclo integrato.

In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio. (*comma 654*)

Ai fini della determinazione delle entrate di riferimento sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

- Costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;
- Costi d'uso del capitale intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni corso;

La determinazione delle componenti tariffarie è effettuata in conformità al Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR).

L'importo totale di € **2.757.697,00** dovrà essere ripartito, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del DPR 158/1999, tra le categorie di utenze domestiche e non domestiche nel rispetto delle seguenti formule:

$$\mathbf{TF = CSL + CC + CK + COI_{TF}^{exp} + (1+y_a) RC_{TF,a}/r = \mathbf{€ 749.487,40}}$$

$$\mathbf{TV = CRT + CTS + CTR + CRD + COI_{TV}^{exp} - b(AR_a) - b(1+w_a)AR \text{ CONAI} = \mathbf{€ 2.008.209,60}}$$

La logica della ripartizione della Tariffa tra parte fissa (TF) e parte variabile (TV) è quella indicata dall'art. 3, comma 2 del DPR 158/99, che riprende l'art. 14 del D.L. 201/2011, dove al comma 11 recita: “*La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione, **in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio**”.*

Per quanto affermato dal disposto normativo e per come sono individuate le voci di costo del Piano Finanziario di seguito illustrato, si può definire l'importo addebitato al singolo utente dato dalla somma di due componenti (struttura binomia):

- a) una *parte fissa*, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti;
- b) una *parte variabile*, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

3. Riduzioni

Nelle determinazioni di calcolo che conducono ai listini tariffari, sono state prese in considerazione le riduzioni e le esenzioni totali che il Comune applica a specifiche tipologie di utenza, così come è previsto dal Regolamento.

4. Ripartizione dei costi fissi e variabili della Tariffa

La tariffa complessiva nell'anno 2021 è quantificata in un importo pari a € 8.386.722,03

$$\sum T = \sum TF + \sum TV$$

Totale Costi:	€ 2.757.697,00	
Costi Fissi:	€ 749.487,40	
Costi Fissi Utenze Domestiche:	€ 284.805,21	38,00%
Costi Fissi Utenze non Domestiche:	€ 464.682,19	62,00%
Costi Variabili:	€ 2.008.209,60	
Costi Variabili Utenze Domestiche:	€ 763.119,65	38,00%
Costi Variabili Utenze non Domestiche:	€ 1.245.089,95	62,00%

Si lascia invariata la ripartizione dei costi fissi e dei costi variabili come l'anno scorso:

UTENZE DOMESTICHE: CF e CV 38%

UTENZE NON DOMESTICHE: CF e CV 62%

5. LA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

CALCOLO DELLA **TARIFFA FISSA** DELLE UTENZE DOMESTICHE:

La quota fissa TFd dovuta dalle utenze domestiche è commisurata al numero dei componenti del nucleo familiare (n) e alla superficie dell'immobile occupato o condotto (S).

Più specificamente:

$$TFd(n,S) = Quf \times S \times Ka(n)$$

Dove:

- Quf: Quota fissa unitaria per unità di superficie, data dal rapporto tra il totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate, opportunamente corretta per tener conto del coefficiente Ka(n)
- Ka(n): coefficiente di adattamento, che tiene conto del numero di persone che compongono il nucleo familiare, i cui valori sono fissati in apposite tabelle del metodo Normalizzato D.P.R. 158/1999.

Coefficiente Ka stabilito dal Dpr 158/1999 per i Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti e collocati al Centro

TARIFFA FISSA UTENZE DOMESTICHE -aggregato dei dati-

Componenti	Superficie Totale	Superficie non gravata da riduzioni			RID 40% DISTANZA DAL CASSONETTO	RID 50%PENSIONE MIN/PORTATORI DI HANDICAP	Rid 67% LEGGE 214/2011 PENSIONATI RESIDENTI ALL'ESTERO	RID 50% UD A DISP + AGEV TARI					Ka	Tar. Fissa	Gettito TARI
1	191.034,00	191.034,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,86	0,303151568	€ 57.912,26
2	256.748,00	256.748,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,94	0,331351714	€ 85.073,89
3	166.619,00	166.619,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,02	0,359551859	€ 59.908,17
4	146.862,00	146.862,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,1	0,387752005	€ 56.946,03
5	40.266,00	40.266,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,17	0,412427133	€ 16.606,79
6 o più	19.277,00	19.277,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,23	0,433577242	€ 8.358,07
	820.806	820.806,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			€ 284.805,21

Quf 0,35250182
= 3

CALCOLO DELLA **TARIFFA FISSA** DELLE UTENZE DOMESTICHE

CALCOLO DELLA TARIFFA VARIABILE DELLE UTENZE DOMESTICHE:

Il calcolo della **quota variabile** TVd, segue regole diverse a seconda che si ricorra ad un sistema di misurazione presuntivo o diretto. Nel caso specifico si ricorre ad un sistema presuntivo ovvero:

$$TVd = Q_{uv} \times K_b(n) \times C_u$$

Dove:

- Q_{uv} : quota variabile unitaria di produzione rifiuti, determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle stesse in funzione del numero di componenti del nucleo familiare, opportunamente corretto per tener conto del coefficiente $K_b(n)$;
- $K_b(n)$: coefficiente proporzionale di produttività, che tiene conto del numero di persone che compongono il nucleo familiare, i cui valori sono individuati dai Comuni all'interno dei limiti MIN, Medio, Max predeterminati nella tabella 2 del Metodo Normalizzato;

L'art. 1, comma 652 della L.147/2013 e s.m.i., prescrive che *“Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune puo' prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'art. 1, comma 527 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (*) l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e puo' altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1”*.

- C_u : costo unitario, dato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti dalle medesime prodotti.

(*) Art 57-bis del Decreto Legge n. 124 del 26 Ottobre 2019 convertito in Legge n. 157 del 19/12/2019 recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili».

CALCOLO DELLA **TARIFFA VARIABILE** DELLE UTENZE DOMESTICHE TENENDO CONTO DELLE **RIDUZIONI/ESENZIONI/AGEVOLAZIONI**
DI SEGUITO RIPORTATE:

TARIFFA VARIABILE UTENZE DOMESTICHE -aggregato dei dati-

Componenti	Totale Numero utenti	Numeri Utenti non gravati da riduzioni	RID 20% COMP OSTAGGIO									Kb	Tar. Variabile	Gettito TARI
1	1.926	1.851	75	-	-	-	-	-	-	-	-	1,50	76,9419139	€ 146.458,93
2	2.258	2.074	184	-	-	-	-	-	-	-	-	1,80	92,33029668	€ 203.385,18
3	1.357	1.296	61	-	-	-	-	-	-	-	-	2,30	117,9776013	€ 157.936,61
4	1.152	1.107	45	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	153,8838278	€ 175.196,74
5	286	271	15	-	-	-	-	-	-	-	-	3,60	184,6605934	€ 51.981,96
6 o più	136	129	7	-	-	-	-	-	-	-	-	4,10	210,307898	€ 28.160,23

7.115

6.728

387

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Quv

= 146,10

cu= 0,3510914

€ 763.119,65


Tariffe Tari 2021 utenza domestica			
Numero componenti	Quota fissa € al mq	Quota variabile € / anno	Tariffa complessiva annua
1	0,3032	76,9419	(0,30315 * mq) + 76,94191
2	0,3314	92,3303	(0,33135 * mq) + 92,3303
3	0,3596	117,9776	(0,35955 * mq) + 117,9776
4	0,3878	153,8838	(0,38775 * mq) + 153,88383
5	0,4124	184,6606	(0,41243 * mq) + 184,66059
6 o più	0,4336	210,3079	(0,43358 * mq) + 210,3079

Tariffe TARI 2020 utenza domestica			
Numero componenti	Quota fissa € al mq	Quota variabile € / anno	Tariffa complessiva annua
1	0,69612	33,12767	(0,69612 * mq) + 33,12767
2	0,76088	42,07607	(0,76088 * mq) + 42,07607
3	0,82563	53,76387	(0,82563 * mq) + 53,76387
4	0,89039	70,12679	(0,89039 * mq) + 70,12679
5	0,94705	84,15215	(0,94705 * mq) + 84,15215
6 o più	0,99562	95,83995	(0,99562 * mq) + 95,83995


Tabella di confronto per Utenze Domestiche (superficie di riferimento mq 100)						
tipo	TARI 2020	TARI 2021			Coefficienti K	
		Valori	%	Ka	Kb	
1	€ 102,74	€ 107,26	4,40%	0,86	1,5	
2	€ 118,16	€ 125,47	6,18%	0,94	1,8	
3	€ 136,33	€ 153,93	12,91%	1,02	2,3	
4	€ 159,17	€ 192,66	21,04%	1,1	3	
5	€ 178,86	€ 225,90	26,30%	1,17	3,6	
6 o più	€ 195,40	€ 253,67	29,82%	1,23	4,1	

TABELLE DI CONFRONTO TARI 2020/TARI 2021 PER SCAGLIONE DI SUPERFICIE E PER NUMERO DI COMPONENTI


	N° Componenti	Tariffa Fissa	Tariffa Variabile
	1	0,303150000	76,941910
MQ	TARI 2020	TARI 2021	% variazione
40	€ 60,97	€ 89,07	46,08%
60	€ 74,89	€ 95,13	27,02%
80	€ 88,82	€ 101,19	13,93%
100	€ 102,74	€ 107,26	4,40%
120	€ 116,66	€ 113,32	-2,86%
140	€ 130,58	€ 119,38	-8,58%
160	€ 144,51	€ 125,45	-13,19%
180	€ 158,43	€ 131,51	-16,99%
200	€ 172,35	€ 137,57	-20,18%
220	€ 186,27	€ 143,63	-22,89%
240	€ 200,20	€ 149,70	-25,22%
260	€ 214,12	€ 155,76	-27,25%
280	€ 228,04	€ 161,82	-29,04%
300	€ 241,96	€ 167,89	-30,61%
320	€ 255,89	€ 173,95	-32,02%
340	€ 269,81	€ 180,01	-33,28%
360	€ 283,73	€ 186,08	-34,42%
380	€ 297,65	€ 192,14	-35,45%
400	€ 311,58	€ 198,20	-36,39%
420	€ 325,50	€ 204,26	-37,25%
440	€ 339,42	€ 210,33	-38,03%




	N° Componenti	Tariffa Fissa	Tariffa Variabile
	2	0,331350000	92,330300
MQ	TARI 2020	TARI 2021	% variazione
40	€ 72,51	€ 105,58	45,61%
60	€ 87,73	€ 112,21	27,91%
80	€ 102,95	€ 118,84	15,44%
100	€ 118,16	€ 125,47	6,18%
120	€ 133,38	€ 132,09	-0,97%
140	€ 148,60	€ 138,72	-6,65%
160	€ 163,82	€ 145,35	-11,28%
180	€ 179,03	€ 151,97	-15,12%
200	€ 194,25	€ 158,60	-18,35%
220	€ 209,47	€ 165,23	-21,12%
240	€ 224,69	€ 171,85	-23,51%
260	€ 239,90	€ 178,48	-25,60%
280	€ 255,12	€ 185,11	-27,44%
300	€ 270,34	€ 191,74	-29,08%
320	€ 285,56	€ 198,36	-30,54%
340	€ 300,78	€ 204,99	-31,85%
360	€ 315,99	€ 211,62	-33,03%
380	€ 331,21	€ 218,24	-34,11%
400	€ 346,43	€ 224,87	-35,09%
420	€ 361,65	€ 231,50	-35,99%
440	€ 376,86	€ 238,12	-36,81%




	N° Componenti	Tariffa Fissa	Tariffa Variabile
	3	0,359550000	117,977600
MQ	TARI 2020	TARI 2021	% variazione
40	€ 86,79	€ 132,36	52,51%
60	€ 103,30	€ 139,55	35,09%
80	€ 119,81	€ 146,74	22,47%
100	€ 136,33	€ 153,93	12,91%
120	€ 152,84	€ 161,12	5,42%
140	€ 169,35	€ 168,31	-0,61%
160	€ 185,86	€ 175,51	-5,57%
180	€ 202,38	€ 182,70	-9,72%
200	€ 218,89	€ 189,89	-13,25%
220	€ 235,40	€ 197,08	-16,28%
240	€ 251,92	€ 204,27	-18,91%
260	€ 268,43	€ 211,46	-21,22%
280	€ 284,94	€ 218,65	-23,26%
300	€ 301,45	€ 225,84	-25,08%
320	€ 317,97	€ 233,03	-26,71%
340	€ 334,48	€ 240,22	-28,18%
360	€ 350,99	€ 247,42	-29,51%
380	€ 367,50	€ 254,61	-30,72%
400	€ 384,02	€ 261,80	-31,83%
420	€ 400,53	€ 268,99	-32,84%
440	€ 417,04	€ 276,18	-33,78%




	N° Componenti	Tariffa Fissa	Tariffa Variabile
	4	0,387750000	153,883830
MQ	TARI 2020	TARI 2021	% variazione
40	€ 105,74	€ 169,39	60,19%
60	€ 123,55	€ 177,15	43,38%
80	€ 141,36	€ 184,90	30,81%
100	€ 159,17	€ 192,66	21,04%
120	€ 176,97	€ 200,41	13,25%
140	€ 194,78	€ 208,17	6,87%
160	€ 212,59	€ 215,92	1,57%
180	€ 230,40	€ 223,68	-2,92%
200	€ 248,20	€ 231,43	-6,76%
220	€ 266,01	€ 239,19	-10,08%
240	€ 283,82	€ 246,94	-12,99%
260	€ 301,63	€ 254,70	-15,56%
280	€ 319,44	€ 262,45	-17,84%
300	€ 337,24	€ 270,21	-19,88%
320	€ 355,05	€ 277,96	-21,71%
340	€ 372,86	€ 285,72	-23,37%
360	€ 390,67	€ 293,47	-24,88%
380	€ 408,47	€ 301,23	-26,26%
400	€ 426,28	€ 308,98	-27,52%
420	€ 444,09	€ 316,74	-28,68%
440	€ 461,90	€ 324,49	-29,75%



	N° Componenti	Tariffa Fissa	Tariffa Variabile
	5	0,412430000	184,660590
MQ	TARI 2020	TARI 2021	% variazione
40	€ 122,03	€ 201,16	64,84%
60	€ 140,98	€ 209,41	48,54%
80	€ 159,92	€ 217,65	36,11%
100	€ 178,86	€ 225,90	26,30%
120	€ 197,80	€ 234,15	18,38%
140	€ 216,74	€ 242,40	11,84%
160	€ 235,68	€ 250,65	6,35%
180	€ 254,62	€ 258,90	1,68%
200	€ 273,56	€ 267,15	-2,35%
220	€ 292,50	€ 275,40	-5,85%
240	€ 311,44	€ 283,64	-8,93%
260	€ 330,39	€ 291,89	-11,65%
280	€ 349,33	€ 300,14	-14,08%
300	€ 368,27	€ 308,39	-16,26%
320	€ 387,21	€ 316,64	-18,23%
340	€ 406,15	€ 324,89	-20,01%
360	€ 425,09	€ 333,14	-21,63%
380	€ 444,03	€ 341,38	-23,12%
400	€ 462,97	€ 349,63	-24,48%
420	€ 481,91	€ 357,88	-25,74%
440	€ 500,85	€ 366,13	-26,90%



	N° Componenti	Tariffa Fissa	Tariffa Variabile
	6 e >	0,433580000	210,307900
MQ	TARI 2020	TARI 2021	% variazione
40	€ 135,66	€ 227,65	67,80%
60	€ 155,58	€ 236,32	51,90%
80	€ 175,49	€ 244,99	39,61%
100	€ 195,40	€ 253,67	29,82%
120	€ 215,31	€ 262,34	21,84%
140	€ 235,23	€ 271,01	15,21%
160	€ 255,14	€ 279,68	9,62%
180	€ 275,05	€ 288,35	4,84%
200	€ 294,96	€ 297,02	0,70%
220	€ 314,88	€ 305,70	-2,92%
240	€ 334,79	€ 314,37	-6,10%
260	€ 354,70	€ 323,04	-8,93%
280	€ 374,61	€ 331,71	-11,45%
300	€ 394,53	€ 340,38	-13,72%
320	€ 414,44	€ 349,05	-15,78%
340	€ 434,35	€ 357,73	-17,64%
360	€ 454,26	€ 366,40	-19,34%
380	€ 474,18	€ 375,07	-20,90%
400	€ 494,09	€ 383,74	-22,33%
420	€ 514,00	€ 392,41	-23,66%
440	€ 533,91	€ 401,08	-24,88%



LA TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

CALCOLO DELLA **TARIFFA FISSA** DELLE UTENZE NON DOMESTICHE:

La **quota fissa** TFnd, riferita alla “potenziale produzione di rifiuti”, è commisurata in base alla tipologia di attività svolta (ap) e alla superficie occupata (Sap). Più specificamente:

$$TFnd(ap,sap) = Qapf \times Sap(ap) \times Kc(ap)$$

Dove:

- Qapf: quota fissa unitaria per unità di superficie, determinata dal rapporto tra il totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, opportunamente corretta per tener conto del coefficiente Kc(n);
- **Kc(n): coefficiente potenziale di produzione**, che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla specifica tipologia di attività, i cui valori sono deliberati dai comuni tra i minimi e i massimi indicati dal metodo;
- Sap(ap): Superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva.

L'art. 1, comma 652 della L.147/2013 e s.m.i., prescrive che *“Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune puo' prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'art. 1, comma 527 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (*) l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e puo' altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1”*.

(*) Art 57-bis del Decreto Legge n. 124 del 26 Ottobre 2019 convertito in Legge n. 157 del 19/12/2019 recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili».

CALCOLO DELLA **TARIFFA FISSA** DELLE UTENZE NON DOMESTICHE TENENDO CONTO DELLE **RIDUZIONI/ESENZIONI/AGEVOLAZIONI** DI
 SEGUITO RIPORTATE:

TARIFFA FISSA UTENZE NON DOMESTICHE -aggregato dei dati-													
	Descrizione	Superficie totale	Superficie Tariffa Piena								Kc	Tar. Fissa	Gettito TARI
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	12.133,00	12.133,00	-	-	-	-	-	-	-	0,61	0,4195	€ 5.090,19
2	Cinematografi e teatri	5.190,00	5.190,00	-	-	-	-	-	-	-	0,46	0,3164	€ 1.641,95
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	448.043,00	448.043,00	-	-	-	-	-	-	-	0,7176	0,4935	€ 221.125,14
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	14.736,00	14.736,00	-	-	-	-	-	-	-	0,81	0,5571	€ 8.209,20
5	Stabilimenti balneari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,67	0,4608	€ 0,00
6	Esposizioni, autosaloni	3.661,00	3.661,00	-	-	-	-	-	-	-	0,56	0,3851	€ 1.410,02
7	Alberghi con ristorante	14.380,00	14.380,00	-	-	-	-	-	-	-	1,59	1,0935	€ 15.725,05
8	Alberghi senza ristorante	656,00	656,00	-	-	-	-	-	-	-	1,19	0,8184	€ 536,89
9	Case di cura e			-		-		-			1,47	1,0110	€ 7.745,31

	riposo	7.661,00	7.661,00		-		-		-	-	-			
10	Ospedali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7	1,1692	€ 0,00
11	Uffici, agenzie	69.077,00	69.077,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,911	1,3143	€ 90.788,35
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali	7.291,00	7.291,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2642	0,8695	€ 6.339,26
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	20.892,00	20.892,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,22	0,8391	€ 17.529,75
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1.481,00	1.481,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,44	0,9904	€ 1.466,74
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	962,15	962,15	-	-	-	-	-	-	-	-	0,86	0,5915	€ 569,09
16	Banchi di mercato beni durevoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,59	1,0935	€ 0,00
17	Attività			-		-			-			1,12	0,7703	€ 982,43

	artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1.275,40	1.275,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	5.165,00	5.165,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,99	0,6809	€ 3.516,75
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	3.817,00	3.817,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,26	0,8666	€ 3.307,72
20	Attività industriali con capannoni di produzione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,1214	0,7713	€ 0,00
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	47.695,00	47.695,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,1088	0,7626	€ 36.371,57
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	10.781,00	10.781,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,275	1,5647	€ 16.868,50
23	Mense, birrerie, amburgherie	703,00	703,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,2695	1,5609	€ 1.097,29
24	Bar, caffè, pasticceria	3.507,00	3.507,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,205	1,5165	€ 5.318,39
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria,	3.278,00	3.278,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,34	1,6094	€ 5.275,47

	salumi e formaggi, generi alimentari													
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	8.192,00	8.192,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,34	1,6094	€ 13.183,84
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	401,00	401,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,115	1,4546	€ 583,30
28	Ipermercati di generi misti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,98	1,3618	€ 0,00
29	Banchi di mercato generi alimentari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,48	2,3934	€ 0,00
30	Discoteche, night-club	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,83	1,2586	€ 0,00
		690.977,55	690.978											€ 464.682,19

0,6877585
Qapf= 29

CALCOLO DELLA **TARIFFA VARIABILE** DELLE UTENZE NON DOMESTICHE:

La **quota variabile** TVnd, nel sistema di misurazione presuntivo, è anch'essa commisurata alla tipologia di attività svolta (ap) ed alla superficie occupata (Sap), sulla base della seguente formula:

$$Tvnd(ap,Sap) = Cu \times Sap \times Kd(ap)$$

Dove:

- Cu: costo unitario, dato dal rapporto tra I costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti dalle stesse prodotto;
- Kd(ap): coefficiente potenziale di produzione, che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla specifica tipologia di attività, i cui valori sono deliberati dai comuni tra i minimi e i massimi indicati dal metodo.

L'art. 1, comma 652 della L.147/2013 e s.m.i., prescrive che *“Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune puo' prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'art. 1, comma 527 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (*) l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e puo' altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1”*.

(*) Art 57-bis del Decreto Legge n. 124 del 26 Ottobre 2019 convertito in Legge n. 157 del 19/12/2019 recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili».

CALCOLO DELLA **TARIFFA VARIABILE** DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

TARIFFA VARIABILE UTENZE NON DOMESTICHE -aggregato dei dati-														
	Descrizione	Superficie totale	Superficie Tariffa Piena	RID 30% - LOCALI STAGIONALI E RECUPERO RIFIUTI							Kd	Tar. Variabile	Gettito TARI	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	12.133,00	6.148,00	5.985,00						-	-	5,65	1,3988	€ 14.459,74
2	Cinematografi e teatri	5.190,00	-	5.190,00						-	-	4,25	1,0522	€ 3.822,53
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	448.043,00	180.870,00	267.173,00						-	-	6,624	1,6399	€ 603.304,06
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	14.736,00	11.296,00	3.440,00						-	-	7,45	1,8444	€ 25.275,53
5	Stabilimenti balneari	-	-	-						-	-	6,18	1,5300	€ 0,00
6	Esposizioni, autosaloni	3.661,00	3.661,00	-						-	-	5,12	1,2676	€ 4.640,52
7	Alberghi con			-								11,791	2,9190	€ 41.975,78

	ristorante	14.380,00	14.380,00							-	-	-			
8	Alberghi senza ristorante	656,00	656,00	-						-	-	-	10,98	2,7183	€ 1.783,21
9	Case di cura e riposo	7.661,00	7.014,00	647,00						-	-	-	10,293	2,5481	€ 19.026,64
10	Ospedali	-	-	-						-	-	-	14,533	3,5980	€ 0,00
11	Uffici, agenzie	69.077,00	69.077,00	-						-	-	-	12,248	3,0322	€ 209.457,20
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali	7.291,00	6.473,00	818,00						-	-	-	11,598	2,8714	€ 20.230,61
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	20.892,00	15.092,00	5.800,00						-	-	-	11,26	2,7876	€ 53.388,68
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1.481,00	1.481,00	-						-	-	-	10,594	2,6227	€ 3.884,29
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e	962,15	962,15	-						-	-	-	7,9	1,9558	€ 1.881,77

	ombrelli, antiquariato													
16	Banchi di mercato beni durevoli	-	-	-						-	-	14,63	3,6219	€ 0,00
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1.275,40	450,40	825,00						-	-	10,32	2,5549	€ 2.626,20
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	5.165,00	5.165,00	-						-	-	9,1	2,2529	€ 11.636,12
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	3.817,00	2.606,00	1.211,00						-	-	11,58	2,8669	€ 9.901,25
20	Attività industriali con capannoni di produzione	-	-	-						-	-	10,332	2,5579	€ 0,00
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	47.695,0 0	24.553,00	23.142,00						-	-	10,206	2,5267	€ 102.968,74
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	10.781,0 0	8.659,00	2.122,00						-	-	20,951	5,1868	€ 52.617,20
23	Mense, birrerie, amburgherie	703,00	353,00	350,00						-	-	20,91	5,1767	€ 3.095,65

24	Bar, caffè, pasticceria	3.507,00	3.437,00	70,00							-	-	-	20,295	5,0244	€ 17.515,12
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3.278,00	3.040,00	238,00							-	-	-	13,955	3,4548	€ 11.078,17
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	8.192,00	3.878,00	4.314,00							-	-	-	16,742	4,1448	€ 28.590,03
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	401,00	401,00	-							-	-	-	19,45	4,8152	€ 1.930,90
28	Ipermercati di generi misti	-									-	-	-	14,917	3,6930	€ 0,00
29	Banchi di mercato generi alimentari	-	-	-							-	-	-	32	7,9222	€ 0,00
30	Discoteche, night-club	-	-	-							-	-	-	15,626	3,8686	€ 0,00

€

1.245.089,9

5

690.978 369.653 321.325

Quv

n= 0,70514%

Cu= 0,35109%

Tariffe TARI 2021 utenza non domestica

N.	TIPOLOGIA ATTIVITA' ai sensi DPR 158/99	Quota fissa € al mq	Quota var. € al mq	TARIFFA per mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,4195	1,3988	1,8183
2	Cinematografi e teatri	0,3164	1,0522	1,3685
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,4935	1,6399	2,1334
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,5571	1,8444	2,4015
5	Stabilimenti balneari	0,4608	1,5300	1,9908
6	Esposizioni, autosaloni	0,3851	1,2676	1,6527
7	Alberghi con ristorante	1,0935	2,9190	4,0126
8	Alberghi senza ristorante	0,8184	2,7183	3,5367
9	Case di cura e riposo	1,0110	2,5481	3,5591
10	Ospedali	1,1692	3,5980	4,7672
11	Uffici, agenzie	1,3143	3,0322	4,3465
12	Banche ed istituti di credito, Studi professionali	0,8695	2,8714	3,7408
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,8391	2,7876	3,6267
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,9904	2,6227	3,6131
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,5915	1,9558	2,5473
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,0935	3,6219	4,7155
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	0,7703	2,5549	3,3252
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,6809	2,2529	2,9338
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,8666	2,8669	3,7334
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,7713	2,5579	3,3291
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,7626	2,5267	3,2893
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	1,5647	5,1868	6,7515
23	Mense, birrerie, amburgherie	1,5609	5,1767	6,7375
24	Bar, caffè, pasticceria	1,5165	5,0244	6,5409
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,6094	3,4548	5,0642
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,6094	4,1448	5,7542
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	1,4546	4,8152	6,2698
28	Ipermercati di generi misti	1,3618	3,6930	5,0548

29	Banchi di mercato generi alimentari	2,3934	7,9222	10,3156
30	Discoteche, night-club	1,2586	3,8686	5,1272

Tabella di confronto per Utenze Non Domestiche (Sup. di riferimento mq 100)						
	tipo	TARI 2020	TARI 2021		Coefficienti K	
				%	Kc	Kd
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 176,25	€ 181,83	3,7%	0,61	5,65
2	Cinematografi e teatri	€ 132,75	€ 136,85	3,09%	0,6	4,25
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	€ 207,04	€ 213,34	3,04%	0,776	6,624
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	€ 233,25	€ 240,15	2,6%	0,81	7,45
5	Stabilimenti balneari	€ 193,20	€ 199,08	3,04%	0,6	6,18
6	Esposizioni, autosaloni	€ 160,80	€ 165,27	2,78%	0,6	5,12
7	Alberghi con ristorante	€ 387,91	€ 401,26	3,44%	1,59	11,7908
8	Alberghi senza ristorante	€ 343,21	€ 353,67	3,05%	1,19	10,98
9	Case di cura e riposo	€ 343,83	€ 355,91	3,51%	1,4	10,2926
10	Ospedali	€ 462,11	€ 476,72	3,16%	1,7	14,5332
11	Uffici, agenzie	€ 420,44	€ 434,65	3,38%	1,911	12,248
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali	€ 365,13	€ 374,08	2,45%	1,2642	11,5983
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	€ 351,90	€ 362,67	3,06%	1,22	11,26
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 348,90	€ 361,31	3,56%	1,44	10,594
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	€ 247,51	€ 254,73	2,92%	0,86	7,9
16	Banchi di mercato beni durevoli	€ 457,96	€ 471,55	2,97%	1,59	14,63
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	€ 322,81	€ 332,52	3,01%	1,12	10,82
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	€ 285,01	€ 293,38	2,94%	0,99	9,1

19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 362,71	€ 373,34	2,93%	1,26	11,58
20	Attività industriali con capannoni di produzione	€ 323,39	€ 332,91	2,94%	1,214	10,332
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 319,63	€ 328,93	2,91%	11088	10,206
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	€ 655,53	€ 675,15	2,99%	2,275	20,951
23	Mense, birrerie, amburgherie	€ 654,08	€ 673,75	3,01%	2,2695	20,91
24	Bar, caffè, pasticceria	€ 635,19	€ 654,09	2,98%	2,205	20,295
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 490,63	€ 506,42	3,22%	2,34	13,549
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 556,76	€ 575,42	3,35%	2,34	16,742
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	€ 609,01	€ 626,98	2,95%	2,15	19,45
28	Ipermercati di generi misti	€ 489,08	€ 505,48	3,35%	1,98	14,917
29	Banchi di mercato generi alimentari	€ 1.002,02	€ 1.031,56	2,95%	3,48	32
30	Discoteche, night-club	€ 496,94	€ 512,72	3,18%	1,83	15,6264

**RESOCONTO STENOGRAFICO DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/06/2021
RESO DISPONIBILE AD OPERA DELLA SOCIETÀ INCARICATA.**

LEILA SORRENTO *Presidente*

Passiamo all'ultimo punto dell'ordine del giorno: approvazione tariffe Tari anno 2021, prego Assessore Iannucelli.

VITTORIA IANNUCELLI *Assessore*

Ci provo. Siete stanchi? Riassumere una cosa del genere non è facile. [Voci fuori microfono] Allora è breve su. Le tariffe della Tari sono determinate con deliberazione del consiglio comunale sulla base dei costi individuati e classificati nel piano finanziario che viene predisposto dal getto dal gestore del servizio e approvato dallo stesso consiglio comunale in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi medesimi. Il piano finanziario quindi individua e classifica i costi che devono essere coperti integralmente con le entrate della Tari, mentre la delibera di approvazione delle tariffe finalizzata a ripartire tali costi tra gli utenti e pertanto a determinare le voci tariffarie da applicare alle diverse utenze. Queste ultime si distinguono in domestiche e non domestiche. Le prime sono costituite soltanto dalle abitazioni familiari e le seconde ricoprono tutte le restanti utenze. Le tariffe della Tari sono commisurate sulla base dei criteri determinati dal metodo normalizzato di cui al DPR 158 del 99. A decorrere dall'anno 2020 il metodo tariffario da seguire nell'elaborazione del piano economico finanziario della Tari è oggetto di disciplina da parte dell'autorità di regolazione l'Arera cui la legge di bilancio per il 2018 ha attribuito importanti funzioni di regolazione e controllo in questo settore in particolare la delibera 443 dell'Arera ha definito i criteri di calcolo e riconoscimento dei costi efficienti di servizio di investimento il periodo 2018/2021 adottando il metodo tariffario per il servizio integrato MTR tale nuovo metodo prevede altresì l'uso delle risultanze dei fabbisogni standard dei quali ai sensi dell'Articolo 1 del 147/2013 il Comune deve avvalersi nella determinazione dei costi. Le tariffe sono riferite all'anno solare e distinte per utenze domestiche e utenze non domestiche. In entrambi i casi si compongono di una quota fissa e di una quota variabile per l'utenza domestica e la quota fissa deve essere calcolata moltiplicando la superficie dell'alloggio sommato a quelle delle relative pertinenze per la tariffa unitaria corrispondente al numero degli occupanti dell'utenza stessa, mentre la quota variabile è costituita da un valore assoluto, vale a dire da un importo rapportato al numero degli occupanti che non va moltiplicato per i metri quadrati dell'utenza ma va assommato alla parte fissa. La corretta modalità di tassazione delle pertinenze dei locali adibiti a civile abitazione consiste quindi nel sommare la relativa superficie a quella dell'alloggio in modo tale che essa confluiscono nel calcolo della quota fissa della tariffa dovuta per ciascuna utenza domestica. Per le utenze non domestiche invece sia la quota fissa, sia la quota variabile, devono essere moltiplicate per le superficie assoggettabile a tariffa ai fini della determinazione di tale superficie non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Le tariffe Tari del Comune di Fiano sono leggermente cambiate nonostante il fatto che è rimasto invariato il costo complessivo del servizio. Infatti l'aumento dei costi dipendente dal Covid è stato messo a carico del bilancio Comunale come dicevo prima, la ragione è che il diminuito è diminuito il costo fisso la cui ripartizione avviene in base ai metri quadri ma è aumentato quello variabile che dipende dal numero degli occupanti, questo in base al metodo MTR, questo è purtroppo ha avuto come conseguenza un lieve per chi occupa pochi metri quadrati un lieve aumento anche se contenuto e chi invece occupa grandi superfici una diminuzione. Il motivo è che la produzione dei rifiuti dipende dal numero degli occupanti in attuazione del principio comunitario del chi inquina paga e non alla superficie occupata. Questo ovviamente vale per l'intera nazione. Quindi visto il parere del revisore dei conti favorevole, acquisiti i pareri di regolarità tecnica e finanziaria emessi dai responsabile servizi interessati, si propone di approvare le tariffe per l'anno 2021 e che eventuali conguagli rispetto alle tariffe approvate con delibera del Consiglio Comunale del 2 aprile 2021

saranno effettuati a partire dal prossimo anno, eventualmente, e di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. Grazie.

LEILA SORRENTO *Presidente*

Grazie Assessore Iannuccelli, chiedo se ci sono interventi? Passiamo alla votazione del punto

Letto, approvato e sottoscritto:

IL VICE PRESIDENTE
SORRENTO LEILA

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. VITO DIONISI

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi , come da
attestato di pubblicazione allegato.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. VITO DIONISI

=====